

(N. 1801)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1956 (V. Stampato n. 377-bis)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 DICEMBRE 1956

Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105 e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 maggio 1946, n. 98, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti medesimi, i decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, non sono ratificati.

Art. 2.

L'Istituto Poligrafico dello Stato è persona giuridica pubblica con gestione autonoma.

È sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro che ne controlla la gestione ed è tenuto

a presentare al Ministro per il tesoro, per l'approvazione, il bilancio annuale.

Art. 3.

L'Istituto Poligrafico dello Stato è un complesso unitario articolato nelle seguenti quattro sezioni di produzione:

1) Sezione cartaria, per la fabbricazione della cellulosa e della carta necessarie per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato e per le eventuali forniture di cui al numero 1) del successivo articolo 4;

2) Sezione grafica-cartotecnica, per la fornitura degli stampati, delle pubblicazioni di ogni genere e dei prodotti cartotecnici necessari per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato, nonché per le eventuali forniture

ture di cui ai numeri 2) e 3) del successivo articolo 4;

3) Sezione libreria di Stato, per la stampa, l'amministrazione, la spedizione e la vendita della *Gazzetta Ufficiale* e della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica (salva la competenza del Ministero della giustizia, per la direzione, la redazione della *Gazzetta Ufficiale*), per la distribuzione degli atti di Governo, per la gestione delle pubblicazioni ufficiali di Stato destinate alla vendita, per la esecuzione delle pubblicazioni aventi uno speciale carattere artistico, letterario, scientifico e in genere culturale, promosse dal Provveditorato generale dello Stato ed autorizzate con l'osservanza delle norme e delle modalità di cui al regio decreto 3 aprile 1928, n. 799, nonchè per la eventuale stampa di cui al numero 3) del successivo articolo 4;

4) Sezione carte-valori, per la fabbricazione dei titoli rappresentativi di debiti dello Stato o garantiti dallo Stato, delle carte valori o rappresentative di valori e di quelle affini e similari per l'intero fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato, nonchè per le eventuali forniture di cui al numero 4) del successivo articolo 4.

Art. 4.

L'Istituto può, altresì, provvedere:

1) con la Sezione cartaria: a forniture di carta e cellulosa per Enti pubblici, Aziende autonome di Stato e privati;

2) con la Sezione grafico-cartotecnica, a lavorazioni grafico-cartotecniche per Enti pubblici, Aziende autonome di Stato e privati;

3) con la Sezione grafico-cartotecnica e la Sezione libreria di Stato alla stampa, per conto di Enti e privati, di pubblicazioni aventi carattere artistico, letterario, scientifico o, in genere, culturale o che presentino importanza ed interesse nazionale;

4) con la Sezione carte-valori, alla fabbricazione di carte-valori per conto di Enti e privati italiani e stranieri.

I lavori di cui ai numeri 3) e 4) del presente articolo non possono essere assunti senza specifica autorizzazione, per ogni singolo lavoro, del Ministero del tesoro.

Art. 5.

In casi eccezionali determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto può affidare, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, e fermo il rispetto del prezzo di mercato, a stabilimenti di enti o di privati l'esecuzione delle forniture di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 3.

Art. 6.

Le Amministrazioni statali presenteranno annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro totali fabbisogni di carattere ordinario e tempestivamente di volta in volta quelli di carattere straordinario per le forniture di cui all'articolo 3.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori, nonchè sulle produzioni e consegne, in genere, dell'Istituto Poligrafico dello Stato, attinenti alle forniture statali.

Art. 7.

Il pagamento all'Istituto, in conto delle forniture, di carattere ordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato, e per le quali esistano stanziamenti di bilancio, è effettuato entro il limite di 9 decimi degli stanziamenti medesimi per l'importo determinato, prima di ciascun esercizio finanziario, dal Ministero del tesoro.

Tale pagamento è disposto con decreto del Ministro del tesoro, ed è eseguito in quattro rate trimestrali eguali ed anticipate, a partire dal mese di luglio.

Il pagamento del saldo è documentato, alla fine di ogni esercizio, con apposito rendiconto al Provveditorato generale dello Stato. Al rendiconto medesimo debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonchè gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate, con l'indicazione dell'im-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

porto di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite, risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare la eccedenza al Ministero del tesoro in conto di entrate eventuali.

Per le forniture eseguite durante l'esercizio finanziario ed il cui importo superi l'ammontare delle rate già corrisposte, potrà, durante l'esercizio medesimo, essere autorizzato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, il pagamento, anche in unica soluzione, delle rate non ancora scadute. Tale pagamento dovrà essere contenuto entro i limiti dell'importo complessivo delle predette forniture, previa deduzione delle rate già corrisposte.

Art. 8.

Il pagamento all'Istituto, in conto delle forniture di carattere straordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato è effettuato entro i limiti di 9 decimi del corrispondente stanziamento ed è disposto con decreto del Ministro per il tesoro, emanato, in caso di lavori effettuati per conto di altro Ministero, di concerto con quest'ultimo, in un numero di rate da stabilirsi in relazione alla durata presunta della lavorazione.

Con analogo provvedimento, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, può essere autorizzato il rimborso in unica soluzione delle somme pagate dall'Istituto prima dell'inizio delle lavorazioni, per l'acquisto della carta e delle altre materie prime occorrenti per le lavorazioni medesime. La restante somma dello stanziamento verrà rateizzata con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo.

Il pagamento del saldo è documentato in conformità del secondo comma del precedente articolo 7.

Art. 9.

Per le ordinazioni che il Provveditorato generale dello Stato conferisce all'Istituto, non

è richiesta la stipula di contratto formale, nè è dovuto il pagamento di imposta di registro e di tassa di bollo e sulle concessioni governative.

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) il Comitato permanente per le cartevalori;
- 5) il Collegio dei revisori.

Art. 11.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dura in carica tre esercizi finanziari e può essere riconfermato.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il tesoro ed è composto, oltre che del Presidente, di dodici consiglieri che durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere riconfermati.

Alla scadenza del predetto periodo cessano dalla funzione anche i consiglieri nominati eventualmente, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.

Sono membri del Consiglio:

- il presidente;
- un funzionario della Direzione generale del Tesoro;
- un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
- un funzionario del Provveditorato generale dello Stato;
- un funzionario del Ministero delle poste e telecomunicazioni, designato dal corrispondente Ministero;
- un funzionario del Ministero dei trasporti, designato dal corrispondente Ministero;
- un funzionario dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, designato dal Ministro delle finanze;

un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione, dallo stesso designato;

due membri particolarmente competenti in materie tecnico-amministrative;

tre dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato dei quali, due della categoria grafica di cui uno impiegato e uno operaio, ed uno della categoria cartaria, scelti dal Ministro per il tesoro su corrispondenti terne, presentate da ciascuna organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro per il tesoro non può scegliere più di un designato tra quelli inclusi nelle terne di una medesima organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare a consiglieri del medesimo, è effettuata direttamente dal Ministro per il tesoro.

Art. 13.

In seno al Consiglio di amministrazione sono costituiti:

a) un Comitato esecutivo;

b) un Comitato permanente per le carte-valori.

Il Comitato esecutivo è composto del Presidente dell'Istituto che lo presiede, del consigliere rappresentante il Provveditorato generale dello Stato e di altri consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione, di cui uno scelto fra i tre rappresentanti del personale.

Quando siano in discussione questioni che attengono direttamente alla tutela degli interessi economici e sociali del personale dell'Istituto, partecipano, a titolo consultivo, alle deliberazioni del Comitato esecutivo, i consiglieri che, facenti parte del personale dell'Istituto, non siano membri del Comitato medesimo.

Il Comitato permanente per le carte-valori è composto del Presidente dell'Istituto, che lo presiede, di tre consiglieri (rappresentanti, rispettivamente, il Provveditorato generale dello Stato, la Ragioneria generale dello Stato e la Direzione generale del tesoro) e del rappresentante del personale che fa parte del Comitato esecutivo.

Il Presidente dell'Istituto riferisce periodicamente al Ministro per il tesoro od a suo delegato ed al Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di amministrazione.

Esso è composto di un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore a quello di consigliere, che lo presiede, di tre funzionari di grado non inferiore al VI designati rispettivamente dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Provveditorato generale dello Stato, nonchè di un rappresentante del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 15.

Le funzioni dei singoli organi dell'Istituto saranno specificate dal regolamento di attuazione della presente legge.

Il Comitato permanente per le carte-valori ha il compito di provvedere, per le specifiche attività dell'officina carte-valori ed in osservanza delle norme regolamentari di cui al successivo articolo 27, alla determinazione delle norme disciplinari, degli indirizzi e dei programmi produttivi della sezione carte-valori, agli approvvigionamenti della medesima e, in relazione alla particolare attività della sezione, all'accertamento dei requisiti del personale da adibire ad essa, quali normalmente richiesti per i pubblici concorsi.

Art. 16.

Il direttore generale dell'Istituto Poligrafico è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, e partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, e del Comitato permanente carte-valori.

Art. 17.

Il Provveditore generale dello Stato partecipa, senza facoltà di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Comitato permanente per le carte-valori.

Art. 18.

Nulla è innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412, e del regio decreto-legge 30 marzo 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393.

Art. 19.

La determinazione dei prezzi delle forniture alle Amministrazioni dello Stato è effettuata da una Commissione costituita, presso il Provveditorato medesimo, con decreto del Ministro per il tesoro, e composta:

- 1) del Provveditore generale dello Stato o di un suo delegato che la presiede;
- 2) di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al VI;
- 3) di un dipendente dell'Istituto designato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.

Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designato dal Provveditore generale.

Art. 20.

I contratti dell'Istituto, che debbono essere redatti in forma pubblica amministrativa, possono essere ricevuti da un funzionario del Provveditorato generale, designato quale ufficiale rogante, all'uopo delegato con decreto del Ministro per il tesoro.

Il predetto funzionario ha facoltà di autenticare, con le norme e con gli effetti della legge

16 febbraio 1953, n. 89, le firme nelle scritture private in cui intervenga, quale contraente, l'Istituto.

Art. 21.

L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere la difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti qualsiasi giurisdizione ed a prestare, all'Istituto stesso, la normale consulenza legale.

L'Istituto ha facoltà di avvalersi, a mezzo del Provveditorato generale dello Stato, degli uffici dell'amministrazione finanziaria per accertamenti e verifiche presso i concessionari della vendita delle pubblicazioni.

Art. 22.

Gli impianti e gli altri beni costituenti il patrimonio originario dell'Istituto, a norma del primo comma dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, si intendono conferiti dallo Stato come fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

Di tale fondo fanno, altresì, parte le attività conferite all'Istituto ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, e l'importo conferito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108.

I fabbricati ed i terreni di piazza Verdi e di via Gino Capponi in Roma, conferiti in uso all'Istituto Poligrafico dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, entrano a far parte del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, come fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

Gli interessi e i canoni dovuti allo Stato, a norma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1575, sono soppressi. I crediti vantati dallo Stato in applicazione delle predette disposizioni sono abbuonati.

Art. 23.

Il controllo della gestione delle tipografie esistenti presso taluni Ministeri è affidato al

Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione il consegnatario-cassiere delle rispettive Amministrazioni sottopone il rendiconto della gestione per ogni esercizio finanziario.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di disporre la concentrazione delle tipografie medesime allo scopo di renderne la gestione più economica e di migliorare l'efficienza dei servizi.

Alle forniture di carta per le necessità di tali tipografie provvederà l'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 24.

Per l'espletamento del servizio di controllo di cui al secondo comma dell'articolo 6 da svolgersi presso gli stabilimenti di produzione di carte-valori, il Governo è delegato ad emanare, previo parere di una Commissione parlamentare composta di otto deputati e otto senatori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, nei limiti dell'attuale onere di bilancio di 300 milioni per il rimborso all'Istituto Poligrafico dello Stato della spesa relativa al trattamento economico del personale addetto al suindicato controllo, disciplinando:

1) l'istituzione di un ruolo del personale della carriera di concetto e di un ruolo del personale della carriera esecutiva;

2) le norme transitorie per il passaggio nei due suddetti ruoli del personale delle varie Amministrazioni dello Stato;

3) l'istituzione di due ruoli aggiunti per il personale della carriera di concetto ed esecutiva secondo le norme contenute nell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, con i necessari adattamenti;

4) l'inquadramento del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato, addetto al controllo di cui al secondo comma dell'articolo 6, nei ruoli aggiunti di cui al numero 3) del presente articolo, su domanda degli interessati, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero del

tesoro. L'apprezzamento dei vari requisiti sarà complessivo, valutando il titolo di studio e l'anzianità in relazione alla prevalente importanza della funzione esercitata;

5) l'attribuzione al personale di cui al numero 4) del presente articolo di un assegno personale pari alla eventuale differenza tra l'importo degli assegni fissi in godimento e quello del trattamento economico riconosciuto per effetto dell'inquadramento nel ruolo aggiunto. Tale assegno potrà essere riassorbito soltanto in conseguenza di aumenti di carattere generale;

6) la regolamentazione di quanto altro occorra circa l'inquadramento del personale di cui al numero 4) del presente articolo, in particolare per ciò che attiene:

a) al riconoscimento dei servizi ai fini dell'attribuzione della qualifica nel ruolo aggiunto;

b) al riscatto del servizio prestato ai fini del trattamento di quiescenza;

c) alla riserva in favore del personale del ruolo aggiunto di non meno dei due terzi dei posti previsti in organico per la qualifica cui si accede mediante esame della carriera di concetto;

7) le norme di carattere permanente per il reclutamento del personale nei due ruoli ordinari di cui al numero 1) del presente articolo;

8) il trasferimento allo Stato del fondo di licenziamento esistente presso l'Istituto Poligrafico dello Stato per la parte relativa al personale che sarà inquadrato ai ruoli aggiunti di cui al numero 3) del presente articolo.

Art. 25.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Istituto è quello delle categorie grafico-cartarie, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 26.

L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro il bilancio della gestione chiuso il 30 giugno precedente, accompagnato da particolareggiata relazione, dal conto profitti e perdite, dall'inventario a fine esercizio e dalla relazione dei revisori.

Il bilancio dell'Istituto è unico.

Gli utili di bilancio, dedotte le quote destinate alle riserve ed alle altre assegnazioni statutarie, debbono essere versati per intero allo Stato, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio.

Il regio decreto-legge 3 febbraio 1934, numero 275, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico, è abrogato e le quote già versate in applicazione del detto regio decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

Art. 27.

Entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico sotto-

porrà all'approvazione del Ministro per il tesoro il nuovo statuto dell'Istituto e le relative norme regolamentari.

Le norme regolamentari prevederanno anche i termini e le condizioni per la costituzione di un Fondo di previdenza a favore del personale dell'Istituto.

Art. 28.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte a carico del capitolo n. 478 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio.

Art. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.